



**ISCRITTO AL N. 1241 DELLA SEZIONE SPECIALE
DELL'ALBO DEI FONDI PENSIONE TENUTO DALLA COVIP**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2010

INDICE**PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO**

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede	3
Art. 2 – Forma giuridica	3
Art. 3 – Scopo	3

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica	3
Art. 5 – Destinatari	4
Art. 5 bis – Soci aderenti	4
Art. 5 ter – Soci beneficiari	4
Art. 6 - Scelte di investimento	5
Art. 7 – Spese	5

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione	6
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale	7
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche	7
Art. 11 - Erogazione della rendita	8
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	9
Art. 13 – Anticipazioni	10
Art. 13 bis - Prestazioni accessorie	10

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art. 14 - Organi del Fondo	11
Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione	11
Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni	12
Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni	12
Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione	13
Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	14
Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni	15
Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	16
Art. 22 – Presidente	16
Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo	17
Art. 23 bis – Firma e Rappresentanza legale	18
Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione	18
Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	19
Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	20

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione	21
Art. 28 - Banca depositaria	21
Art. 29 - Conflitti di interesse	21
Art. 30 - Gestione amministrativa	22
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio	22
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	23

PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI

Art. 33 - Modalità di adesione	23
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti	23
Art. 35 - Comunicazioni e reclami	24
Art. 35 bis - Clausola compromissoria	24

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto	25
----------------------------------	----

Art. 37 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	25
Art. 38 - Rinvio	25

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO

ART. 1 – DENOMINAZIONE, FONTE ISTITUTIVA, DURATA, SEDE

1. La "Cassa di Previdenza Integrativa Pensionistica e Assistenziale, PREV.I.P.", istituita in data 28 novembre 1989 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal 1° luglio 1997 ha assunto la denominazione di "PREVIP Fondo Pensione", in seguito indicato "Fondo".
2. Il Fondo ha durata illimitata fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano.

ART. 2 - FORMA GIURIDICA

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

ART. 3 – SCOPO

1. Il Fondo, privo di fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di attribuire prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio di base. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
2. Il Fondo è retto dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle applicabili norme di legge.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo opera esclusivamente in regime di contribuzione definita, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio di capitalizzazione individuale.

ART. 5 – DESTINATARI

1. Al Fondo partecipano due categorie di Soci: i Soci Aderenti ed i Soci Beneficiari, per i quali operi una forma pensionistica complementare di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 252/2005 (di seguito "Decreto").
2. La qualifica di Socio (Aderente e Beneficiario) risulta acquisita, condizionatamente alla verifica dei requisiti richiesti, con l'accettazione della domanda di adesione.

3. La qualifica di Socio (Aderente e Beneficiario) risulta anche acquisita tramite conferimento tacito del trattamento di fine rapporto (di seguito denominato "TFR") ed in tal caso l'associazione decorre dal mese in cui sono versate per la prima volta le relative quote.

ART. 5 BIS - SOCI ADERENTI

1. La categoria dei Soci Aderenti é costituita dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previsti dalle rispettive Fonti Istitutive, finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali di cui all'art. 3, in favore dei propri prestatori di lavoro dipendente, nonché al versamento, esplicito o tacito, di quote di TFR.
2. Divengono Soci Aderenti i datori di lavoro che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) l'invio al Fondo di una domanda di adesione che precisi le caratteristiche del trattamento previdenziale previsto a favore dei propri prestatori di lavoro sulla base di quanto disposto dalla rispettiva Fonte Istitutiva. Quest'ultima va allegata alla domanda di adesione. La domanda di adesione deve, altresì, contenere l'indicazione della cadenza e delle modalità di versamento dei contributi e delle quote di TFR, ivi comprese quelle conferite per invio tacito da prestatori di lavoro;
 - b) il versamento, in via anticipata, della quota associativa annuale, la cui misura é fissata tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 TER - SOCI BENEFICIARI

1. La categoria dei Soci Beneficiari é costituita da prestatori di lavoro subordinato dipendenti dei Soci Aderenti:
 - a) a favore dei quali, in conformità a quanto disposto dalle rispettive Fonti Istitutive, il Socio Aderente è tenuto al versamento di contributi e quote di TFR finalizzati alla realizzazione di trattamenti previdenziali, di cui all'art. 3;
 - b) che abbiano manifestato la volontà di aderire al Fondo mediante sottoscrizione della domanda di adesione;
 - c) che abbiano aderito con conferimento esplicito del TFR ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. a), del Decreto;
 - d) che abbiano aderito con conferimento tacito TFR, ai sensi dell'art.8, comma 7, lett. b), del Decreto.
2. Mantengono la qualifica di Soci Beneficiari:
 - a) i lavoratori che percepiscano le prestazioni pensionistiche a carico del Fondo;
 - b) i destinatari delle previsioni, in materia di previdenza complementare, stabilite dalle rispettive Fonti Istitutive, i quali fruiscano di assegni straordinari in forma rateale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto interministeriale 28 aprile 2000 n. 158 sulla base di accordi che ne prevedano la possibilità.
 - c) coloro che cessano di contribuire al Fondo e/o che interrompono il rapporto di lavoro con il Socio Aderente, con espressa richiesta di conservazione della posizione individuale.
3. I Soci Beneficiari si distinguono in:

- a) "vecchi iscritti" ovvero prestatori di lavoro che al 28 aprile 1993 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari, comunque denominate, istituite prima del 15 novembre 1992;
 - b) "nuovi iscritti" ovvero prestatori di lavoro che si trovano in condizione diversa da quella indicata alla lett. a).
4. Sono Soci Beneficiari del fondo i soggetti fiscalmente a carico dei soci di cui al presente articolo, previa attivazione dell'iscrizione.

ART. 6 – SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 4 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.
2. E' in ogni caso previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.
3. Il Socio Beneficiario, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il Socio Beneficiario può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.
4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento, adotta le tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché la ripartizione strategica delle attività.

ART. 7 – SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dei Soci e in particolare:
 - a carico dei Soci Beneficiari in cifra fissa annua pro-capite;
 - a carico dei Soci Aderenti in base al numero dei Soci Beneficiari iscritti;
 - a.2) indirettamente a carico del Socio Beneficiario e in particolare:
 - per ciascun comparto finanziario sono determinate in % del patrimonio;
 - per il comparto assicurativo gravano sul rendimento della linea assicurativa e in % sui contributi versati.
 - b) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 - c) Spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie.

- d) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
- d1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
 - d2) riscatto della posizione individuale;
 - d3) anticipazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo e la misura delle suddette spese, riportate nella Nota informativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione, qualora sussistano differenze positive tra i costi effettivamente sostenuti e le spese gravanti sui Soci Beneficiari, definirà criteri e modalità di ripartizione di tali differenze tra gli stessi Soci Beneficiari e li indica nel bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8 – CONTRIBUZIONE

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata esclusivamente tramite il conferimento del TFR non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del Socio Beneficiario, né del Socio Aderente, salvo loro diversa volontà. Qualora il Socio Beneficiario contribuisca al Fondo nella misura minima prevista dalle Fonti Istitutive, è dovuto anche il contributo del Socio Aderente, stabilito dalle Fonti Istitutive medesime.
6. In costanza del rapporto di lavoro il Socio Beneficiario ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Il Socio Beneficiario può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il Socio Aderente è tenuto a reintegrare la posizione individuale del Socio Beneficiario secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il Socio Aderente è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale, che consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Socio Beneficiario, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico del Socio Beneficiario, di cui all'art. 7, comma 1, lett. 1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti:
 - a) il rendimento del comparto assicurativo è calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento della "Gestione Speciale" allegato alla Convenzione stipulata con la Compagnia di Assicurazione; in particolare il rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario della "Gestione Speciale" al valore medio della stessa nell'esercizio di competenza. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della "Gestione Speciale" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato per i beni di proprietà della Compagnia di Assicurazione.
 - b) Il rendimento di ogni comparto finanziario è calcolato come variazione del valore di quota nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale.
4. Il Fondo, per quanto concerne i comparti finanziari, determina il valore della quota con cadenza almeno mensile e, conseguentemente, il valore della posizione finanziaria di ciascun Socio Beneficiario. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il Fondo attribuisce prestazioni in rendita e in capitale.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza del Socio Beneficiario, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il Socio Beneficiario che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza:

- a) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - b) in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. Il Socio Beneficiario ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Il Socio beneficiario può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore del Socio Beneficiario il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 6. Il Socio Beneficiario che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
 7. Le prestazioni pensionistiche complementari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
 8. Il Socio Beneficiario che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

ART. 11 - EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato e al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato, per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere diverse forme di rendita vitalizia.

ART. 12 – TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. Il Socio Beneficiario, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza il Socio Beneficiario che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata:
 - in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
 - in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata:
 - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto,
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso del Socio Beneficiario prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
 5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte del Socio Beneficiario con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta completa purché sussistano le condizioni necessarie.
 6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 13 – ANTICIPAZIONI

1. Il Socio Beneficiario può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d)

del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per l'esercizio del diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dal Socio Beneficiario per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta del Socio Beneficiario e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ART. 13-BIS - PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza.
2. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

ART. 14 – ORGANI DEL FONDO

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio dei Sindaci.

ART. 15 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è esclusivamente composta dai Delegati dei Soci Aderenti e dei Soci Beneficiari.

2. L'Assemblea è formata da 60 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 30 in rappresentanza dei Soci Beneficiari, 30 in rappresentanza dei Soci Aderenti, eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – ATTRIBUZIONI

1. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in ordine:
 - a) all'approvazione del bilancio di esercizio;
 - b) al numero, nonché alla nomina e alla revoca, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento;
 - c) alla nomina e alla revoca dei componenti il Collegio dei Sindaci, per i quali determina altresì l'eventuale emolumento.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in ordine:
 - a) alle modifiche statutarie;
 - b) all'eventuale scioglimento anticipato del Fondo ed alla nomina del/i liquidatore/i.
4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del c.c..

ART. 17 – ASSEMBLEA DEI DELEGATI – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E DELIBERAZIONI

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente. In difetto di entrambi, gli intervenuti eleggono il Presidente dell'Assemblea.
2. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il Segretario e, dovendosi tenere elezioni, due scrutatori. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.
3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
5. L'Assemblea si riunisce, anche fuori dalla sede del Fondo, su convocazione del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Consiglio stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati.

6. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto da inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Soci Aderenti, i quali ne devono dare comunicazione ai Delegati dei Soci Aderenti stessi e dei Soci Beneficiari.
7. Nell'avviso di convocazione va indicato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.
8. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario di cui al precedente comma 2 ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.
10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CRITERI DI COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da un minimo di 12 membri, ad un massimo di 16. Il numero dei Consiglieri è fissato tempo per tempo dall'Assemblea.
2. Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge, separatamente e sulla base di liste di candidati, i membri del Consiglio di propria pertinenza.
4. Le liste sono proposte con la sottoscrizione di almeno dieci Delegati.
5. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.
6. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
7. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di quello di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione: di ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.
8. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma precedente, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
9. Ogni lista deve essere formata da un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri eleggibili e soddisfare tutte le previsioni di legge.
10. La lista per la quale non siano osservate le previsioni di cui al comma che precede è considerata come non proposta.
11. All'elezione dei Consiglieri si procede come segue:
 - a) ciascun Delegato può votare una sola lista;

- b) all'interno della lista ciascun Delegato può votare un numero massimo di nomi pari al numero dei Consiglieri da eleggere;
 - c) la lista a cui sono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se nessuna lista raggiunge detto quorum, l'elezione è ripetuta. Dopo la terza votazione senza esito, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti.
12. Risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti all'interno della lista vincitrice. In caso di parità di suffragi prevale il candidato maggiore per età.
13. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
14. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
15. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

ART. 19 - CESSAZIONE E DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI

- 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrano i primi dei non eletti della lista di candidati cui apparteneva il Consigliere venuto a mancare. Qualora ciò non sia possibile si procede ad un'elezione suppletiva.
- 2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, ovvero in caso di dimissioni volontarie di almeno un terzo dei Consiglieri, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
- 4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- 5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 20 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

- 1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
- 2. Esso ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.

3. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
- a) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - b) stabilisce le forme di gestione e stipula le inerenti convenzioni;
 - c) sceglie la banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
 - d) seleziona gli operatori specializzati a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
 - e) individua una o più compagnie di assicurazione, cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
 - f) determina le prestazioni accessorie e stipula le connesse convenzioni;
 - g) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, anche attraverso il conferimento di apposita delega;
 - h) nomina il Dirigente Responsabile del Fondo ai sensi dell'art. 23;
 - i) propone all'Assemblea l'eventuale nomina di una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998, cui conferire l'incarico di certificazione dei bilanci del Fondo;
 - j) predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - k) propone le novelle allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - l) realizza le modifiche statutarie necessarie a seguito di interventi normativi o regolamentari portandole a conoscenza dell'Assemblea, nella prima adunanza utile;
 - m) valuta l'esigenza di redigere uno o più regolamenti applicativi della disciplina statutaria e ne cura la predisposizione, dandone opportuna informazione all'Assemblea;
 - n) sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in particolare quelle di cui all' art. 10;
 - o) stabilisce i contenuti della documentazione informativa di cui art.7, comma 1, lett. b);
 - p) segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto;
 - q) delibera sull'accettazione delle domande di adesione al Fondo, con facoltà di delegare tale competenza al Dirigente Responsabile;
 - r) pone in essere ogni attività e/o iniziativa necessaria o utile per la miglior amministrazione del Fondo.

ART. 21 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. I Consiglieri sono convocati con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima della adunanza consiliare, fatta eccezione per i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito seguire e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati questi requisiti, il Consiglio si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve presenziare altresì il Segretario della riunione, per la stesura del verbale.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il suffragio favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Dirigente Responsabile, di cui all'art.24, con diritto di parola ma non di voto.
7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

ART. 22 – PRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i soci Aderenti e i Soci Beneficiari.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.
3. Il Presidente del Fondo:
 - a) sovrintende al funzionamento di Previp;
 - b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea;
 - c) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
 - e) informa la COVIP di ogni variazione o innovazione concernente Previp, documentandola adeguatamente;
 - f) tiene i rapporti con gli Organismi esterni salvo diversa delega del Consiglio;
 - g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 23 – RESPONSABILE DEL FONDO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e, all'occorrenza, revoca il Responsabile del Fondo, scegliendolo anche fra i non Soci, e ne determina gli eventuali emolumenti.
2. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione circa i risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del c.c.. Il Responsabile partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea.
3. E' compito del Responsabile del Fondo dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e curare le comunicazioni periodiche ai Soci Beneficiari.
4. Il Responsabile sovrintende, inoltre, a tutte le attività di gestione ordinaria del Fondo anche in rapporto con i diversi soggetti con esso convenzionati, e segnala alla Covip i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto.
5. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
 - a) verificare che la gestione del Fondo stesso sia svolta nell'esclusivo interesse dei Soci Beneficiari, nel rispetto delle Fonti Istitutive, della normativa vigente nonché delle disposizioni dello Statuto;
 - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna Linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - c) inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni da essa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - d) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i Soci Beneficiari.
6. Il Responsabile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e il suo mandato è rinnovabile.
7. Il Responsabile del Fondo deve vantare i requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
8. Il venire meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
9. Il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei previsti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

ART. 23 BIS – FIRMA E RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Hanno la rappresentanza legale del Fondo:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Responsabile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Procuratori, anche tra i non Soci, con potere di firma, limitatamente all'attività di gestione ordinaria del Fondo.

ART. 24 – COLLEGIO DEI SINDACI - CRITERI DI COSTITUZIONE

1. La gestione del Fondo è vigilata da un Collegio dei Sindaci costituito da quattro componenti effettivi e da due supplenti, nominati anche fra i non Soci.
2. Nella nomina dei componenti del Collegio dei Sindaci deve essere rispettato il criterio della partecipazione paritetica delle due categorie di Soci, Aderenti e Beneficiari.
3. In sede assembleare, ciascuna categoria, attraverso i propri Delegati, elegge separatamente e sulla base di liste di candidati i membri del Collegio di propria pertinenza, titolari e supplenti.
4. Le liste devono essere proposte da non meno di dieci Delegati. Ciascun Delegato non può sottoscrivere più di una lista.
5. Ogni candidato può essere presente in una sola lista.
6. Le liste vanno depositate presso la sede del Fondo almeno quindici giorni prima di indizione dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'elezione e di ciò va fatta menzione nell'avviso di convocazione.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato nel comma che precede, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ogni lista deve essere suddivisa in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, con l'indicazione di almeno due nominativi, ed una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, con l'indicazione di almeno un nominativo.
9. La lista per la quale non sono osservate le previsioni recate dai commi che precedono è considerata come non presentata.
10. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:
 - a) ciascun Delegato può votare una sola lista;
 - b) i voti ottenuti da ogni sezione di ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre, e così via, secondo il numero progressivo col quale i candidati siano stati elencati nella rispettiva sezione;
 - c) i quozienti ottenuti sono attribuiti progressivamente ai candidati di ogni sezione di ciascuna lista secondo l'ordine da essa previsto ed ordinati successivamente in un'unica graduatoria decrescente;
 - d) risultano eletti, per ciascuna categoria di Soci, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in caso di ulteriore parità il candidato maggiore di età.
 - e) Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

11. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
12. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentra il supplente eletto nella lista di candidati cui apparteneva il Sindaco da sostituire.
13. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di 3 mandati consecutivi.
14. I Sindaci eleggono nel proprio seno il Presidente del Collegio.

ART. 25 – COLLEGIO DEI SINDACI – ATTRIBUZIONI

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Spetta, inoltre, al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo istituzionale. Il Collegio deve riferire alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Decreto.
4. Il Collegio dei Sindaci accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio esprime, inoltre, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio.
5. Nell'espletamento della funzione di controllo contabile, di cui al comma che precede, è attribuita al Collegio dei Sindaci la facoltà di procedere collegialmente all'accertamento del patrimonio del Fondo e di effettuare, anche individualmente, atti di ispezione e di controllo.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
7. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea nel caso di omissione e di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

ART. 26 – COLLEGIO DEI SINDACI - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

1. Il Collegio si riunisce almeno 4 volte l'anno.
2. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi d'urgenza. La comunicazione deve recare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

3. Il Collegio redige il processo verbale di ciascuna riunione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Revisori e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle adunanze dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei Consiglieri di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I componenti il Collegio dei Sindaci devono vantare requisiti di onorabilità e di professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 27 – INCARICHI DI GESTIONE

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

ART. 28 - BANCA DEPOSITARIA

1. Le porzioni di patrimonio del Fondo di cui alle linee in gestione finanziaria sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.

ART. 29 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 30 – GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

ART. 31 - SISTEMA DI CONTABILITÀ E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

ART. 32 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO D’ESERCIZIO

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del consiglio di amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON I SOCI**ART. 33 – MODALITÀ DI ADESIONE**

1. L’associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L’adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente. L’associazione decorre dal mese successivo all’accettazione della domanda di adesione.
2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. Il Socio Beneficiario è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo. La domanda contiene la delega del Socio Beneficiario al Socio Aderente per la trattenuta del TFR, dei contributi e loro relativi adeguamenti previsti dalle Fonti Istitutive.
5. Compete ai Soci Aderenti verificare e comunicare al Fondo i dati identificativi dei Soci Beneficiari.
6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica al Socio Beneficiario l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 34 – TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili al Socio Beneficiario secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente al Socio Beneficiario una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

ART. 35 – COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

ART. 35-BIS - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia relativa all'attuazione o all'interpretazione dello Statuto è devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto da 3 membri, il quale risolve la controversia stessa in via irrituale e definitiva entro il termine di novanta giorni dall'accettazione dell'incarico, salvo proroga accordata dalle parti.
2. Ciascuna parte nomina un Arbitro ed il Presidente del Collegio è nominato dagli Arbitri di parte.
3. Qualora una parte non provveda alla nomina del proprio Arbitro entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'altra parte, ovvero qualora il numero degli Arbitri così nominati sia pari, o gli Arbitri non si accordino circa la nomina del Presidente in un periodo di 20 (venti) giorni successivi, la nomina dell'Arbitro o degli Arbitri mancanti è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. In ogni caso il Collegio Arbitrale giudica anche in merito all'entità ed all'accollo delle spese di giudizio nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla violazione delle obbligazioni previste dal presente Statuto.
5. Gli Arbitri devono risolvere la questione che è loro deferita con poteri anche di transigere senza formalità di procedura e con il rispetto del contraddittorio nonché secondo diritto.
6. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili e vincolanti, avendo le parti irrevocabilmente deciso di definire in tal modo, all'attualità per il futuro, in via transattiva attraverso i predetti mandatarî ogni e qualsiasi controversia che insorga tra loro.
7. Sede dell'arbitrato è Milano.

PARTE VI - NORME FINALI

ART. 36 - MODIFICA DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile.

ART. 37 - CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL FONDO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge e i compensi.

ART. 38 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.